



## **COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**

*Provincia di Arezzo*

---

Registro degli Atti del Sindaco

**N. 24 del 15/06/2021**

**OGGETTO: OBBLIGO DI PULIZIA DELLE DEIEZIONI LIQUIDE DEI CANI SU TUTTE LE AREE URBANE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO PAVIMENTATE E RELATIVI MANUFATTI.**

### **IL SINDACO**

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni che evidenziano il disagio di molti cittadini determinato dagli inconvenienti igienico sanitari derivati dalla accertata e frequente presenza di deiezioni liquide dei cani su muri di affaccio e soglie di edifici pubblici e privati, sugli angoli delle vetrine di accesso e laterali degli esercizi commerciali, su pneumatici di automobili parcheggiate, motocicli e simili, sui monumenti, su altri elementi di arredo urbano e nei luoghi destinati alla socializzazione di adulti e bambini;

RITENENDO non abbastanza ben definite le modalità di comportamento del conduttore del cane, in caso di deiezioni liquide di quest'ultimo che rappresentano comunque una problematica importante dal punto di vista igienico sanitario e non facilmente affrontabile;

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione si è occupata della problematica ed ha individuato nella sentenza n. 7082/2015 un elenco di regole di comportamento per i conduttori di cani sulla pubblica via ed in particolare che:

- 1) Devono osservare il rispetto dei principi di civiltà e di educazione;
- 2) Devono mettere in atto una attenta vigilanza sui comportamenti dell'animale durante la condotta sulla pubblica via;
- 3) Devono limitarne la libertà di movimento (uso del guinzaglio);
- 4) Devono intervenire con atteggiamenti tali da far desistere il cane, almeno nell'immediatezza, dall'azione;
- 5) Devono essere in grado di poter ripulire la superficie sporcata

e che diversamente, configurandosi l'ipotesi di "sciatteria o imperizia nella conduzione dell'animale", si potrebbe contravvenire a quanto disposto dall'art. 639 del Codice Penale – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui, che testualmente recita:

*“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.*

*Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.*

*Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.*

*Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.*

*Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna”;*

CONSIDERATO innegabile che non è sempre possibile governare e prevedere con tempestività il comportamento del cane, soprattutto nel caso delle deiezioni liquide e che quindi occorre spesso provvedere successivamente alla rimozione e pulizia delle deiezioni al fine di evitare imbrattamenti e cattivi odori, in maniera tale da mantenere il decoro cittadino;

RITENUTO quindi che sulle aree ad uso pubblico pavimentate, anche immediatamente dopo la deiezione liquida dell'animale, il conduttore debba ripulire per quanto possibile il luogo portandosi dietro e utilizzando al bisogno dell'acqua, contenuta in appositi contenitori, senza aggiunta di sostanze chimiche e/o detergenti da utilizzare obbligatoriamente a partire da 1 marzo fino al 31 ottobre compresi, periodo individuato al fine di evitare inconvenienti dovuti alla possibile formazione di ghiaccio sul suolo;

#### RICHIAMATI

La Legge Regionale n. 59/2009: Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo);

Il DPGR 38/R/2011: Regolamento di attuazione della L.R. n.59/2009;

La L. n. 689/1981

Gli art. 7bis e 50 del D. L.vo n. 267/2000 T.U.E.L.;

Il “Regolamento per la Tutela degli animali e la convivenza tra uomo e animali” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.65 del 22.12.2015 ed in particolare l’art.32 – Obbligo di raccolta delle deiezioni,

#### ORDINA

A tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro conduzione o custodia, fermo restante quanto prescritto dall’art. 32 del citato Regolamento comunale n. 65/2015 di:

Provvedere a pulire immediatamente e per quanto possibile, oltre alle deiezioni solide come già disposti dalle norme, anche le deiezioni liquide prodotte dai cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico pavimentate e relativi manufatti nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, sugli angoli delle vetrine di accesso e laterali degli esercizi commerciali ed ogni altro luogo e/o elemento di arredo urbano e nei luoghi destinati alla socializzazione di adulti e bambini, con l’obbligo di portare con sé appositi contenitori contenenti acqua semplice senza aggiunta di sostanze chimiche e/o detergenti da utilizzare obbligatoriamente a partire da 1 marzo fino al 31 ottobre compresi, periodo individuato al fine di evitare inconvenienti dovuti alla possibile formazione di ghiaccio sul suolo;

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti accompagnati da cani guida o comunque ai portatori di handicap la cui problematica non ne consenta l’osservanza.

#### AVVERTE

Che, facendo salva l’eventuale applicazione del sopracitato art. 639 del C.P., l’inosservanza del presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 32 del “Regolamento per la Tutela degli animali e la convivenza tra uomo e animali” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.65 del 22.12.2015, ossia da 50 a 150 euro.

Al presente atto è possibile proporre ricorso al T.A.R. della Toscana nel termine di 60 giorni o, in alternativa, fare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

#### DISPONE

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è affidata agli appartenenti al Servizio della Polizia Municipale, ai Medici Veterinari del Servizio Veterinario dell’ASL, ai Carabinieri Comando Unità per la Tutela Forestale, alla Polizia Provinciale, alle Guardie Zoofile Volontarie e a tutti i soggetti che possono esercitare funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell’ambiente ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.

La presente ordinanza è pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni Valdarno.

San Giovanni Valdarno, 15/06/2021

**Sottoscritta dal Sindaco  
VADI VALENTINA  
Con firma digitale**